



Camera di Commercio
Frosinone



**BANDO VOUCHER DIGITALI INDUSTRIA 4.0
SECONDA EDIZIONE
Anno 2018**

Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di Commercio di Frosinone ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 – seconda edizione. Anno 2018” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati su nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - per entrambe le misure lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) le seguenti misure di innovazione tecnologica I4.0:
 - **Misura A** – Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda 1 – Misura A”;
 - **Misura B** – Domande di contributo finalizzate all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda 2 – Misura B”.
2. Le disposizioni specifiche relative alle Misure A e B previste nella “Scheda 1 - Misura A” e nella “Scheda 2 - Misura B” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le previsioni della presente parte generale del Bando, dove non diversamente specificato, si intendono relative sia alla Misura A che B.
3. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:
Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata

¹ I termini “Industria 4.0”, “Impresa 4.0” o, abbreviato, “I4.0” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.

- manifattura additiva
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
- simulazione
- integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- cloud
- cybersicurezza e business continuity
- Big data e analytics
- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc).

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza:

- sistemi di e-commerce
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
- sistemi EDI, electronic data interchange
- geolocalizzazione
- tecnologie per l'in-store customer experience
- system integration applicata all'automazione dei processi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 254.484,15 interamente a carico della Camera di Commercio di Frosinone e così ripartite:
 - **Misura A**, euro 85.000,00;
 - **Misura B**, euro 169.484,15.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo massimo:
 - di euro 10.000,00 per la **Misura A** (oltre la premialità di cui al successivo art. 13), con un tetto massimo di euro 50.000,00 per ogni progetto, da ripartire proporzionalmente tra le imprese partecipanti in relazione alle spese ammissibili di ogni impresa;
 - di euro 8.000,00 per la **Misura B** (oltre la premialità di cui al successivo art. 13).
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di Commercio di Frosinone si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili e di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all'altra.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi - almeno dalla presentazione della domanda e fino alla presentazione della rendicontazione - sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Le imprese beneficiarie devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale (così come riformato dall'art.17 della L.n.488/1999; a questo proposito si invita ad effettuare una verifica presso l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di Frosinone per sanare eventuali irregolarità pregresse). Qualora dall'istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la Camera di Commercio ne darà informazione all'impresa chiedendo alla stessa di regolarizzare entro e non oltre 7 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la non ammissibilità della domanda di agevolazione.
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di concordato con riserva, di concordato con continuità, di amministrazione straordinaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi di cui alla L.296/2006 e s.m.i.. Tale requisito sarà verificato d'ufficio sia al momento della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, che al momento della liquidazione del voucher.
6. Le imprese beneficiarie devono essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti² che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Frosinone.
8. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal momento della domanda fino alla presentazione della rendicontazione (fatto salvo quanto diversamente specificato ai punti 3 e 5).

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. **Per la Misura A**, si segnala che i voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia partecipare ad un progetto aggregato proposto da un unico proponente che indichi in domanda l'elenco delle imprese che saranno coinvolte, oltre a descrivere il progetto e definire il valore unitario del voucher come indicato nella "Scheda 1 - Misura A".
2. **Per la Misura B** il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione.
3. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo/voucher** alternativa tra le misure A e B: se si presenta una domanda per la misura A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la B e viceversa. In caso di eventuale presentazione è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
4. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda per misura. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

²

Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Per entrambe le misure i fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
3. Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali di cui all'art. 7.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, per entrambe le Misure, le spese:
 - per servizi di consulenza da sostenere in modo obbligatorio, relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando erogati dai fornitori descritti nell'art. 6. Il servizio può prevedere anche un'attività di formazione specialistica, erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda). Le spese per formazione sono ammissibili esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del Bando;
 - per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo del 70% del totale complessivo del progetto, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti elencate nel comma 3 dell'articolo 2 della parte generale del Bando.
A titolo esemplificativo il riferimento è alle seguenti spese:
 - acquisto di connettività dedicata;
 - acquisto di licenze software;
 - acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS (compreso le spese di canone, per la durata massima di 24 mesi dalla data di assegnazione del contributo);
 - acquisto di servizi di system integration applicativa;
 - acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;
 - acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l'uso di ambienti tridimensionali; acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d) sistemi e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito industriale;
 - acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.).
2. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei beni e servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e spese generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.
3. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente

Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.

5. Tutte le spese devono essere sostenute dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.
6. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato nelle rispettive "Scheda 1 – Misura A" e "Scheda 2 – Misura B". Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.
7. Le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture (o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) quietanziate o accompagnate da documentazione comprovante il pagamento (ri.ba, assegno ecc..).
8. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000,00 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
2. Per le imprese agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis" complessivamente non superiori a € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse, esclusivamente tramite casella di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo promozione@fr.legalmail.camcom.it **dalla data di pubblicazione del presente Bando alle ore 24:00 del 07 dicembre 2018**. I termini indicati sono perentori. Le domande pervenute prima o dopo verranno escluse.
2. A pena di esclusione, dovranno essere inviate le dichiarazioni rese disponibili sul sito www.fr.camcom.it alla sezione dedicata all'iniziativa "Punto Impresa Digitale".
3. Le domande potranno essere presentate: per la Misura A, da un soggetto proponente avente i requisiti indicati nella "Scheda 1 – Misura A" e per la Misura B dalle singole imprese beneficiarie.
4. Nel caso delle imprese in possesso del rating di legalità che intendessero richiedere le premialità previste dal presente Bando, dovrà essere inviato il modello di dichiarazione disponibile sul sito internet www.fr.camcom.it, nella pagina dedicata all'iniziativa.
5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
6. È previsto l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00, il cui adempimento andrà assolto e attestato al momento dell'invio della domanda, fatti salvi i casi esentati.
7. Limitatamente alla Misura B, la valutazione delle domande di voucher avverrà in ordine cronologico e sarà ammessa, per ciascuna impresa, una sola istanza di partecipazione. Qualora risultino inviate a

mezzo PEC più di una domanda sarà considerata valida la prima domanda pervenuta entro i termini, in ordine cronologico di invio della PEC. Nell'ambito delle attività di valutazione e rendicontazione previste dal Bando, la Camera di Commercio di Frosinone si avvarrà del supporto di un partner tecnologico appositamente individuato.

8. L'indirizzo PEC di invio della domanda di partecipazione, verrà eletto quale domicilio dell'impresa ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. La Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. **Per la Misura A** è prevista una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato effettuata da un apposito Nucleo di Valutazione che sarà nominato con successivo provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio composto da un esperto designato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, da un esperto designato dal partner tecnologico e da un funzionario dell'Ente camerale. I criteri di valutazione, di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 1-Misura A".
2. **Per la Misura B** è prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte dell'Ufficio competente della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda 2 - Misura B", sempre con il supporto di un esperto designato dal Partner tecnologico individuato dall'Ente camerale. I criteri di valutazione, di assegnazione dei voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 2 – Misura B".
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. Al termine della fase di valutazione verranno formate le seguenti graduatorie finali:
 - per la Misura A, in ordine di punteggio dei progetti cui afferiscono le domande;
 - per la Misura B, in ordine cronologico di presentazione delle domande.

I progetti saranno approvati in funzione della disponibilità di risorse relativa alla Misura rispetto alla quale sono state presentate tenendo conto anche delle premialità di cui all'art. 13 del presente Bando (rating di legalità).

5. Una volta completata l'istruttoria, si approvano i seguenti elenchi con una o più Determinazioni Dirigenziali pubblicate sul sito della Camera di Commercio di Frosinone fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:
 - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili per ciascuna Misura;
 - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili (che superano la soglia minima prevista da ciascuna misura per l'ammissione, ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).
6. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva la possibilità di cui all'art.3 c. 5 del presente Bando, nel caso in cui si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso sarà approvato lo scorrimento della graduatoria con specifico provvedimento del Dirigente.

La Camera di Commercio provvederà a pubblicare gli elenchi suddetti sul sito www.fr.camcom.gov.it, sezione Albo camerale, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del suddetto atto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Frosinone;
 - f) ad avere sede legale e/o unità locali - almeno dalla presentazione della domanda e fino alla presentazione della rendicontazione- nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone e ad essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale (tenuto conto, per il diritto annuale, di quanto previsto dall'art.4, comma 3, del presente bando);
 - g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto per ogni Misura;
 - h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
 - i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - j) a segnalare, in via autonoma o tramite il soggetto proponente, in base all'opzione inizialmente adottata, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo al seguente indirizzo PEC: promozione@fr.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Frosinone. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio di Frosinone successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - k) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio base di cui all'art. 13 del presente Bando.

Articolo 12 – Cumulo

L'agevolazione non è cumulabile per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa.

Articolo 13 – Rating di legalità

1. Nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n.62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MISE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie di cui all'art.3, comma 1 del presente Bando a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
2. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 3, comma 3 del presente Bando e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di euro 250,00 se l'impresa è in possesso, dalla presentazione della domanda e fino alla erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera.

3. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande relative a ciascuna misura, fino ad esaurimento della riserva di cui al precedente c.1.

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dai precedenti articoli 4 e 11 e avverrà a saldo, solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria.
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o da suo delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al paragrafo precedente, debitamente quietanzati;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, carta di credito). A titolo esemplificativo, nel caso di utilizzo della carta di credito sarà richiesto, come quietanza, l'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento;
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
 - e) nel caso di domande a valere sulla Misura A, relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Responsabile Tecnico di progetto contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti e avente funzione di Piano di Innovazione Digitale di Progetto;
 - f) nel caso di domande a valere sulla Misura B, il Piano di Innovazione Digitale dell'impresa, per come definito nella "Scheda 2 – Misura B", firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher.
3. Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2019. Sarà facoltà della Camera di Commercio di Frosinone richiedere all'impresa tutte le integrazioni/documentazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione; la mancata presentazione di quanto richiesto, entro e non oltre il termine di 20 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta camerale, comporta la decadenza dal voucher.
4. In fase di rendicontazione il voucher sarà calcolato sulla base delle spese ammissibili sostenute e documentate e comunque in un importo non superiore a quello indicato in domanda.

Articolo 15 – Controlli

La Camera di Commercio di Frosinone si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto a quanto presentato in domanda ed approvato;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;

- c) realizzazione di un investimento inferiore all'importo minimo di cui alla "Scheda 1 – Misura A" e "Scheda 2 – Misura B";
 - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art.4;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15, per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art.15;
 - h) espressa rinuncia al voucher da parte del beneficiario, che dovrà inviare apposita comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: promozione@fr.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto la dicitura "Rinuncia voucher Bando PID".
2. In caso di revoca del voucher eventualmente già liquidato, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, l'importo del voucher percepito, aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di liquidazione e sino alla data di adozione del provvedimento di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 17 – Mancata liquidazione e revoca nel caso della Misura A

Le imprese partecipanti ai progetti di cui alla Misura A mantengono il diritto alla liquidazione del voucher, se dovuto, indipendentemente dalla situazione di liquidazione del voucher, o eventuale provvedimento di revoca, riguardante altre imprese partecipanti al medesimo progetto.

Articolo 18 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile della P.O. Servizio Promozione Dr. Giuseppe Masetti.

Articolo 19 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Frosinone (di seguito anche "CCIAA") intende informarla sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Frosinone con sede legale in via Roma, P.I. 01570010601 e C.F. 80000230609, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: info@fr.camcom.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@fr.camcom.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pietro Viscusi)

IL PRESIDENTE
(Marcello Pigliacelli)